

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 83

A tutti gli operatori interessati
LORO SEDI

Agli Assessorati all'agricoltura delle
Regioni e Province autonome
LORO SEDI

Alle Organizzazioni interessate
LORO SEDI

p.c.
ADM – Agenzia delle Accise, Dogane e
Monopoli Direzione Accise – Energie e
Alcoli Ufficio Controlli Accise –Energie
e Alcoli Piazza Mastai, 12 – 00153
ROMA

Al Ministero dell'Agricoltura della
Sovranità Alimentare e Forestali

Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea

Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale

Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale -
Ufficio vitivinicolo PIUE VII

Dipartimento dell'Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e della
Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari

Oggetto: Rettifica alle Istruzioni operative n. 82 del 01 agosto 2023 concernenti le modalità e le condizioni per l'accesso alla distillazione di crisi per la campagna 2022/2023. Reg. UE 1308/2013 - Regolamento delegato (UE) 2023/1225.

A parziale rettifica delle istruzioni operative indicate in oggetto, si comunica che la lettera a) del paragrafo 23 delle stesse, che per opportuna consultazione si riporta, deve ritenersi eliminato dal testo perché riportato per mero errore materiale.

“23. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E TELEMATICA DI CONTROLLO

CONTROLLI SUI PRODOTTI

a) sul vino da consegnare.

L’Istituto Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi (I.C.Q.R.F.) certificherà franco partenza dal produttore, l’idoneità del prodotto da consegnare in distilleria, l’eventuale denaturazione effettuata ai sensi del D.M. MIPAAF dell’11.4.2001, nonché la quantità del prodotto che deve essere congruente con quanto riportato nei registri di cantina al 31 maggio 2023.

Inoltre, l’I.C.Q.R.F. dovrà attestare anche che il vino in cessione sia o meno a denominazione di origine protetta o a denominazione geografica protetta conformemente al titolo V° del Reg. CE 555/08.

Al fine di garantire lo svolgimento di detti controlli è necessario che sia presentata da parte del produttore una comunicazione preventiva all’I.C.Q.R.F. territorialmente competente, con telegramma/e-mail in linea con quanto previsto dall’art. 3 del citato DM 11.4.2001 e contenente l’anagrafica completa del distillatore, con almeno 3 giorni feriali prima dell’invio in distilleria del vino oramai denaturato”.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo: www.agea.gov.it.

Il Direttore dell’Organismo Pagatore
Pier Paolo Fraddosio